



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e
convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti", nonché i commi 6-bis e 6-ter;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»";

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;"

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e
convenzionali a livello regionale

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTA la nota esplicativa n. 1290 del 22 luglio 2020 del Ministero dell'Istruzione sulla valutazione dei titoli di cui all'O.M. 60/2020 in cui si chiarisce, in particolare, che *“il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento della presentazione della domanda”*;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e
convenzionali a livello regionale

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

particolare, l'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che "All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze" e "All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime";

VISTA l'Ordinanza ministeriale 16 maggio 2024, n. 88, e in particolare l'art. 8, comma 5, che prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possono procedere alla valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti all'inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso; l'art. 9, che prevede la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze a cura del dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale; l'art. 10, comma 1, che prevede che "nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia";

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPLO n. 221 del 9 luglio 2024, con il quale si è proceduto all'individuazione delle scuole polo per la valutazione delle domande di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Lodi;

VISTO il decreto di esclusione dei candidati emessi da questo Ufficio, prot. n. 244 del 5 agosto 2024, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, della citata Ordinanza Ministeriale n. 88/2024;

CONSIDERATE le rettifiche operate ai sensi dell'articolo 8 dell'Ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022, n. 88

DISPONE

per quanto citato in premessa sono pubblicate sul sito dello scrivente Ufficio le graduatorie provinciali provvisorie per le supplenze della provincia di Lodi di prima e seconda fascia e le relative sottofasce - posto comune, posto di sostegno e graduatorie incrociate di sostegno - del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e
convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

primo e secondo grado e del personale educativo, di cui all'Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2024, n. 88, valide per il biennio 2024/2026.

Gli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono distinti per ordine di scuola.

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione si riserva, ai sensi della legge 241/1990, la possibilità di intervenire in autotutela in qualsiasi momento in cui ciò dovesse rendersi necessario.

Le presenti pubblicazioni non contengono alcun dato personale e sensibile, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Codice in materia di protezione dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Eventuali istanze di riesame in autotutela potranno essere presentate esclusivamente entro il giorno 18 agosto 2024 h. 23,59 all'indirizzo e-mail usp.lo@istruzione.it, utilizzando i moduli allegati al presente provvedimento. Istanze presentate in modalità e tempistiche difformi non saranno prese in considerazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VIII
Marco FASSINO

Allegato: Tabulati Graduatorie Provinciali Supplenze

Responsabile del Procedimento:
Emanuele Melilli Tel.: 0371466844
emanuele.melilli1@istruzione.it

Referenti
Maria Apicella Tel.: 0371466828
maria.apicella.lo@istruzione.it

Ombretta Gibelli Tel.: 0371466844
ombretta.gibelli.862@scuola.istruzione.it

Firmato digitalmente
da FASSINO MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A. T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: **GPS - Istanze di riesame in autotutela - precisazioni su reclami non accoglibili**

Si comunica, per la dovuta chiarezza e al fine di garantire snellezza nelle operazioni di gestione delle istanze in oggetto, che i reclami presentati sulla base delle argomentazioni riportate nella presente non sono accoglibili, per le motivazioni indicate di fianco all'oggetto del reclamo.

Servizio senza titolo	La nota del Capo dipartimento n 1290 del 12 luglio 2020, richiamata anche nell'OM 88/2024 (pag. 5) precisa che il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini della valutazione solo se il suddetto titolo è posseduto al momento di presentazione della domanda. Non saranno valutati quindi servizi svolti senza titolo, fino al conseguimento dello stesso, che può essere inserito (e sarà quindi valutato) all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie.
Titoli non dichiarati all'atto della domanda	La nota 1588 dell'11 settembre 2020 e l'art. 8 comma 2 dell'OM 88 precisano che ogni titolo deve essere dichiarato, per ciascuna classe di concorso , nel TAB dedicato. Se, quindi, uno o più titoli vengono dichiarati in una sola classe di concorso e non vengono riportati nelle altre, non possono essere aggiunti successivamente dall'Ufficio. Tale intervento, ove richiesto, non verrà effettuato.
Abilitazioni estere	La tabella A/3 sez. A/2, lettera E, nonché la risposta pubblicata nelle FAQ ministeriali (vedi domanda n. 27) chiariscono che la sez. A/2 va compilata solo se l'aspirante è in possesso di titoli di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno conseguiti o riconosciuti in Italia. Gli aspiranti in possesso di titoli in attesa di riconoscimento devono essere iscritti con riserva e richiedere lo scioglimento della stessa a partire dalla data riportata sull'atto finale di riconoscimento del titolo. L'Ufficio non tiene conto della sezione A2, ove irregolarmente compilata.
Titoli ulteriori	La tabella A4, allegata all'OM 88, specifica espressamente l'elenco dei titoli culturali da dichiarare come ulteriori rispetto al titolo di accesso. Non è possibile dichiarare come titolo ulteriore, ad esempio, una laurea triennale propedeutica alla laurea magistrale. I punteggi relativi a titoli non ricompresi nell'elenco citato non saranno quindi rettificati.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VIII

Marco Fassino

Firmato digitalmente
da FASSINO MARCO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO

RECLAMO - GPS 2024/2026

<u>CLASSE DI CONCORSO SU CUI SI INTENDE FAR VALERE IL RECLAMO</u> (anche più di una)	
NOME	
COGNOME	
CODOCE FISCALE	
SINTETICA DESCRIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DEL RECLAMO ¹	

¹ Non possono essere integrate le dichiarazioni effettuate con la presentazione della domanda di inserimento/conferma/aggiornamento della domanda. Non può quindi essere richiesto il riconoscimento di titoli accademici, culturali, professionali e artistici, ovvero di servizio, non dichiarati entro il 24/06/2024.
